



9 NOVEMBRE 2023



**Osservazioni ed emendamenti**

**Disegno di legge quadro in materia di ricostruzione**

***Riunione tecnica della Conferenza unificata***

***Roma, 26 settembre 2023***

## OSSERVAZIONI

Il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2023 e ha l'obiettivo di definire, in un quadro unitario, le procedure e le misure da adottare nei processi di ricostruzione successivi ad eventi calamitosi.

La nuova disciplina prevede, tra l'altro, che, al termine dello stato di emergenza, possa essere deliberato in CdM lo "stato di ricostruzione", previa intesa con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate. Tale deliberazione può essere assunta nei casi in cui sia impossibile il rientro nel regime ordinario, in quanto non sono state ultimate le procedure di ricostruzione.

Successivamente alla deliberazione, viene nominato un Commissario straordinario, dotato di una struttura ad hoc, che elabora il piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario. Il Commissario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati e pubblici e può agire in deroga alle disposizioni vigenti.

Il Dipartimento di casa Italia esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi.

Inoltre, si prevede la nomina di una Cabina di coordinamento, che coadiuva il Commissario straordinario nella definizione del piano e nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione. Si prevede poi l'istituzione di un organo tecnico a competenza intersettoriale denominato "Conferenza permanente", che accompagna l'attuazione degli interventi.

L'Unione delle Province d'Italia apprezza l'iniziativa del Governo e l'obiettivo di garantire certezza, stabilità e velocità ai processi di ricostruzione, introducendo un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività rientranti nello "stato di ricostruzione di rilievo nazionale".

Il provvedimento prevede delle procedure straordinarie di ricostruzione che derogano le competenze ordinarie degli enti locali. Occorre pertanto prevedere il coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli enti locali nelle decisioni relative agli interventi di ricostruzione affidati al Commissario e introdurre delle disposizioni che valorizzino il ruolo degli enti locali nelle attività di ricostruzione.

## EMENDAMENTI

*Stato di ricostruzione*

### **"ART. 2**

*(Stato di ricostruzione di rilievo nazionale)*

Ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole "delle regioni e delle province autonome interessate" con le parole "della Conferenza unificata".

### MOTIVAZIONE

*Il provvedimento prevede delle procedure straordinarie di ricostruzione che derogano le competenze ordinarie degli enti locali e non solo delle Regioni. Occorre pertanto prevedere che l'intesa della Conferenza unificata sulla deliberazione, sulla proroga e sulla revoca dello stato di ricostruzione.*



**"ART. 3**

*(Commissario straordinaria alla ricostruzione)*

Al comma 1, sostituire le parole "le regioni e le province autonome interessate" con le parole "la Conferenza unificata".

**MOTIVAZIONE**

*Il provvedimento prevede delle procedure straordinarie di ricostruzione che derogano le competenze ordinarie degli enti locali e non solo delle Regioni. Occorre pertanto prevedere l'intesa in Conferenza unificata nella decisione relativa alla nomina del Commissario.*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D' with a vertical line extending downwards from its right side. Below the signature, the number '4' is written in a small, simple font.

**"ART. 3**


*(Commissario straordinaria alla ricostruzione)*

Al comma 7:

alla lettera d), dopo il punto 3) è aggiunto il seguente "3-bis) dispone la ripartizione del personale agli enti locali attuatori degli interventi previsti dal piano di ricostruzione, in deroga alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente;"

**MOTIVAZIONE**

*Le attività di ricostruzione che vengono affidate agli enti locali secondo le indicazioni del Piano comportano un impegno straordinario rispetto alle dotazioni di personale di ogni ente interessato. Sulla base delle esperienze vissute nella decretazione che ha accompagnato le diverse calamità che in questi anni hanno toccato il Paese, occorre prevedere strutturalmente, tra i compiti del Commissario, la possibilità di utilizzare le risorse stanziare per assunzioni straordinarie in deroga alle normali facoltà assunzionali che possano consentire agli enti di far fronte agli impegni.*




**"ART. 13**

*(Ricostruzione pubblica)*

Al comma 4, dopo le parole "province autonome interessate" aggiungere le parole "delle Province e delle ANCI regionali".

**MOTIVAZIONE**

*Il provvedimento prevede delle procedure straordinarie di ricostruzione che derogano le competenze ordinarie degli enti locali. Occorre pertanto prevedere il coinvolgimento delle Province e delle ANCI regionali interessate nella decisione relativa nell'approvazione dei piani di ricostruzione.*



6

**"ART. 14**


*(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)*

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera "a-bis) I Comuni, le Province e le Città metropolitane;".

Di conseguenza, sopprimere il comma 2.

**MOTIVAZIONE**

*Gli enti locali gestiscono direttamente opere pubbliche e beni culturali. Occorre pertanto prevedere anche i Comuni, le Province e le Città metropolitane tra i possibili soggetti attuatori degli interventi relativi a tali beni, senza rinviare un loro coinvolgimento ad una successiva delega della Regione.*



**"ART. 14**

*(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)*

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 di competenza delle Regioni e degli enti locali, ubicate nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, gli enti interessati possono stipulare apposite convenzioni con ANAS S.p.A."

**MOTIVAZIONE**

*Le Regioni e gli enti locali gestiscono hanno competenze importanti in materia di viabilità e devono essere considerati come soggetti attuatori degli interventi relativi al ripristino e alla ricostruzione di tali beni. L'ANAS può intervenire su questi beni se è sollecitata da una richiesta degli enti interessati, utilizzando la possibilità di ricorrere ad una convenzione sulla base dell'adeguatezza delle loro capacità effettive di intervento.*

